

ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA
con il patrocinio della
FORMAZIONE DECENTRATA MAGISTRATURA
ORDINARIA CORTE DI APPELLO BOLOGNA
presenta il
SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI

“LA POLISEMIA DELL’INDIZIO”

Organizzazione: Associazione Forense Bologna, Via Ugo Bassi n. 15 Bologna (segreteria organizzativa 051/234963; mail associazioneforensébologna@hotmail.it) con il patrocinio dell’Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata Magistratura Ordinaria Corte di Appello di Bologna.

Luogo, data e orario di svolgimento dell’evento: Tribunale di Bologna, aula Primo Zecchi, via Farini n. 1 Bologna, venerdì 23 settembre 2011 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nr. 4 crediti formativi (delibera del 18/07/2011).

Materie trattate: questioni giuridiche di procedura penale analiticamente trattate nel programma allegato in tema di disciplina delle misure cautelari personali;

Relazione introduttiva e mediazione: Avv. Matteo Murgo del foro di Bologna (Presidente dell'Associazione Forense Bologna).

Relatori: (in ordine alfabetico)

- 1) Dott. Alberto Albiani, Presidente del Tribunale della Libertà di Bologna;**
- 2) Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente Aggiunto della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna;**
- 3) Dott. Mirko Margiocco, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna;**
- 4) Prof. Daniele Negri, Professore Associato in Procedura penale nell'Università degli Studi di Ferrara;**
- 5) Avv. Elena Valentini, Ricercatore in Procedura penale nell'Università degli Studi di Bologna;**

PREMESSA

Con la parola "indizio" s'intende comunemente qualunque fatto noto utile a dimostrare, in via induttiva, un fatto ignoto. Invero, la categoria concettuale di indizio presenta un'accentuata complessità, in quanto tale termine è variamente utilizzato ed inteso nel codice di rito, tanto da essersi consolidata l'idea che lo stesso sia caratterizzato da ambivalenza semantica rispetto alle diverse disposizioni che lo richiamano.

Al termine "indizio", infatti, si fa riferimento, oltre che per l'adozione delle misure cautelari (art. 273 c.p.p.), a proposito delle condizioni richieste per l'esecuzione del fermo (art. 384 c.p.p.) e delle intercettazioni

telefoniche (art. 267 c.p.p.), per la concessione dell'extradizione (art. 705 c.p.p.), per l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 c.p.p.) e, infine, in tema di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.).

Come è stato giustamente osservato¹, in tali casi il legislatore, perpetuando un'infelice ambiguità, "*parla di indizi con riguardo ad elementi conoscitivi di varia natura, di per sé idonei a concretare soltanto una situazione di fumus commissi delicti: elementi legittimamente acquisiti, ma non necessariamente dotati di efficacia probatoria piena, tenuto conto anche delle fasi del procedimento in cui vengono valutati, e tuttavia potenzialmente suscettibili di svilupparsi in vere e proprie prove*".

In tutti questi casi, dunque, il riferimento all'indizio evoca una *probatio levior*, un quadro probatorio incompleto o provvisorio dotato di persuasività inferiore a quella che è necessaria per un giudizio categorico di esistenza del fatto e, dunque, per una sentenza di condanna.

Gli indizi si orientano diversamente a seconda dell'obbiettivo cui tendono.

Mentre gli indizi di colpevolezza concernono la sfera soggettiva, gli indizi di reato si orientano in senso oggettivo e, pertanto, attengono alla sfera materiale del fatto di reato in sé considerato.

Una domanda indiziaria rivolta esclusivamente al reato, e non alla colpevolezza, è prevista nella disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 13 d.l. n. 152/91 (con grado di "sufficienza") e 267 comma 1 c.p.p. (con grado, invece, di "gravità"). Del pari, soli indizi di reato occorrono per l'iscrizione della notitia criminis nel registro ex art. 335 c.p.p., così come per l'adozione del sequestro nulla si richiede in ordine alla dimostrazione, ancorché fumosa, della colpevolezza dell'indagato (cfr.

¹ Grevi V., Prove in G. Conso - V. Grevi (a cura di) Compendio di procedura penale, Padova, 2006.

Cass., Sez. I, 26/2/1998 n. 5545, Attaniese; Cass., Sez. V, 22/3/1999 n. 698, Zamponi; Cass., Sez. III, 29/4/2003 n. 19766, Conventi).

Indirizzati alla colpevolezza devono essere invece gli indizi richiesti per l'adozione del fermo (art. 384 comma 1 c.p.p.), delle misure cautelari personali (art. 273 comma 1 c.p.p.) nonché quelli ricorrenti per l'estradizione passiva (art. 703 comma 1 c.p.p.).

Pur sempre orientati in senso soggettivo, ma con la particolarità che l'obiettivo dimostrativo prescinde da aspetti di responsabilità penale, sono poi gli indizi necessari per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 c.p.p.). Essi sono invero chiamati ad attestare la semplice commissione del fatto e non la colpevolezza, dal momento che le misure di sicurezza – com'è stato suggerito in sede di lavori preparatori al nuovo c.p.p. - sono suscettibili di applicazione provvisoria anche nelle ipotesi di c.d. quasi-reato (artt. 49, 115 c.p.) per le quali sarebbe rimasto improprio e dissonante parlare di colpevolezza.

Come si evince da questa veloce panoramica, il termine “indizio” pare connotato da una forte polisemia che costringe l'interprete a calarsi di volta in volta in contesti diversi e diversamente circostanziati.

All'interno di questo panorama che prospetta luci ed ombre, si cercherà di ricostruire il “*fil rouge*” della complessa categoria concettuale di indizio, con particolare riferimento alla tematica delle misure cautelari personali e del decreto autorizzativo dell'intercettazione, considerata l'incidenza che questi provvedimenti hanno su diritti inviolabili della persona e il delicato bilanciamento tra quest'ultimi e le esigenze di giustizia.

Il problema della giustificazione delle restrizioni della libertà personale è infatti da sempre avvertito come centrale nelle riflessioni della scienza processulpenalistica, che si sforza instancabilmente d'individuare solide certezze e regole intangibili al fine di dar vita ad un meccanismo

processuale adeguato alla scala dei valori che pone la vita e la dignità dell'essere umano in posizione di assoluta priorità.

Al fine di promuovere continue forme di comunicazione e confronto, si ritiene necessario instaurare un'osmosi e una forte sinergia tra il mondo accademico e quello forense, affinché si possa delineare un meccanismo giudiziario che tenga effettivamente conto dell'enorme importanza di tutti interessi in gioco.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

1) Presentazione dei singoli relatori e relazione introduttiva del seminario di studi, Avv. Matteo Murgo del Foro di Bologna, Presidente dell'Associazione Forense Bologna.

Dopo la presentazione dei singoli Relatori del seminario ed i saluti di rito, l'intervento introduttivo si soffermerà sull'ambivalenza semantica del termine indizio con riferimento alle indagini preliminari ed in particolare alla fase cautelare (artt. 63, 207/2, 267/1, 273 e 292, 312, 384, 705 c.p.p. e 220 disp. coord. c.p.p.).

Il legislatore non ha fornito un'interpretazione autentica del concetto di "indizio" e questo non ha agevolato la determinabilità del relativo concetto e l'ambito della relativa estensione applicativa.

La parola indizio nel suo comune e naturale significato esprime qualunque fatto che serve ad indicarne un altro, o meglio, un fatto noto utile a dimostrare, per via di induzione, un fatto ignoto in ossequio all'etimologia del termine da *indicare* (manifestare, palesare, significare).

Il significato tecnico-giuridico della parola indizio non si discosta molto dall'accezione comune; tradizionalmente, infatti, l'indizio è definito dai giuristi come una circostanza certa dalla quale, per induzione logica, si può trarre una conclusione circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto da provare.

Va precisato che il codice di rito adopera il termine indizio in diverse occasioni, tanto da essersi consolidata l'idea che il termine, più che nell'uso, abbia carattere polisemico rispetto alle diverse disposizioni che lo richiamano. Nei precetti sopra richiamati, infatti, esso risulta collegato solo indirettamente all'attività di verifica di un addebito poiché serve ad individuare una premessa o per lo svolgimento di eventuali indagini o per l'applicazione di una misura (pre) cautelare personale o per l'emanazione di un provvedimento estradizionale richiesto in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna.

In tali evenienze l'indizio muta la propria funzione, perché mira a soddisfare esigenze connesse a sviluppi intermedi del procedimento penale senza essere finalizzato alla fissazione del fatto oggetto del medesimo. Simili esigenze vengono soddisfatte anche dal c.d. "sospetto", situato, lungo la scala della intensità persuasiva, ad un gradino ancora più basso di quello su cui si colloca l'indizio.

Nel panorama codicistico delle indagini preliminari la gravità indiziaria costituisce un settore focale del "giusto processo", o, meglio, del "giusto processo cautelare": il presente seminario proporrà uno schema essenziale di quanto emerge, a livello Giurisprudenziale, a connotazione dei gravi indizi, che permettono di intervenire subitaneamente e interinalmente, circa il bene, di per sé inviolabile, della libertà personale. Completeranno la relazione introduttiva un sommario quadro costituzionale ed europeo in materia di gravità indiziaria.

2) Dott. Mirko Margiocco, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna.

L'intervento avrà ad oggetto l'analisi del presupposto di natura indiziaria previsto per la pronuncia del decreto autorizzativo a norma dell'art. 267, comma 1, c.p.p.

Per poter disporre le operazioni di intercettazioni “ordinarie” occorre, infatti, la sussistenza di “gravi *indizi* di reato”, mentre nei procedimenti di criminalità organizzata il legislatore ha reso più agevole il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, prevedendo rilevanti deroghe e ritenendo bastevoli “sufficienti indizi”.

La Giurisprudenza è poi costante nell'affermare che il requisito della gravità degli indizi di reato “va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono essere meramente ipotetiche” (Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 2003, n. 41131, imp. Liscai). E ancora “i gravi indizi di reato (e non di reità) attengono all'esistenza dell'illecito penale, e non alla colpevolezza” (Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2005, n. 1848, imp. Bruzzese ed altro).

In una tale prospettiva, “la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo, conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazioni in bianco” (Cass. Pen., Sez. II, 1 marzo 2005, n. 10881, Gatto).

L'attenzione sarà poi focalizzata sulla sostanziale differenza del quadro indiziario legittimante le operazioni di intercettazioni rispetto a quello richiesto in materia di misure cautelari personali di cui all'art. 273 c.p.p., e ciò perché l'apprezzamento richiesto dall'art. 267 c.p.p. ha ad oggetto la sola valutazione della sussistenza oggettiva del reato, chiunque ne sia l'autore, anche in ipotesi di persona diversa dal soggetto le cui conversazioni vengono intercettate; mentre quello di cui all'art. 273 c.p.p. riguarda anche il profilo soggettivo della condotta, ossia la rilevante probabilità della commissione del reato proprio da parte della persona

cui è applicata la misura cautelare (Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2003, n. 44718, Hani).

Ancora e sul punto si è ulteriormente precisato che la normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, nel richiedere come presupposto per il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova l'esistenza di "gravi indizi di reato", non postula affatto che questi ultimi siano a carico esclusivo dei soggetti le cui conversazioni o comunicazioni debbono essere, a fine di indagine, intercettate (Cass. Pen., Sez. I, 8 agosto 2000, n. 8860, Guastalegname e altri) in quanto attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 2006, n. 42017, Capitano).

Infine, evidenziate così le considerevoli differenze tra i due presupposti di natura indiziaria, il Relatore cercherà di esaminare quei tentativi di interpretare il presupposto di cui all'art. 267, comma 1, c.p.p., come se si trattasse di gravi indizi di colpevolezza (Cfr. Camon, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996, p.120 s.; Di Bitonto, *Lungo la strada per la riforma della disciplina delle intercettazioni*, retro, n. 11, p. 18 s.; Marinelli, *Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova*, Giappichelli, 2007, p. 42 s.; Marzaduri, *Spunti per una riflessione sui presupposti applicativi delle intercettazioni telefoniche ai fini probatori*, in Cass. Pen. 2008, p. 4841 e s.; in senso contrario, de iure condendo, Filippi, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, 1997, p. 53 e s.; Balducci, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Giuffrè 2002, p. 43 e s.).

3) Dott. Elena Valentini, Ricercatore in Procedura penale nell'Università degli Studi di Bologna.

L'intervento evidenzia l'accentuata preoccupazione del legislatore di ridurre l'area delle situazioni indizianti che possono legittimare l'applicazione delle misure cautelari.

A tal fine, verrà esaminato il *comma 1 bis* dell'art. 273 c.p.p., inserito dall'art. 11 della l. n.63/2001. Nonostante il comma in esame sia stato introdotto dalla l. 63/2001, non può dirsi norma attuativa dei principi del giusto processo, ma piuttosto norma diretta a rinforzare la tutela della libertà personale dell'indagato nella fase investigativa, fissando presupposti più restrittivi per la sua limitazione. Con il richiamo alle norme citate, infatti, si intende affermare il principio secondo cui talune acquisizioni latamente probatorie, a cui il codice riconnette la sanzione dell'inutilizzabilità, non potranno essere utilizzate dal giudice nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

A titolo esemplificativo, divengono, dunque, inutilizzabili, anche ai fini cautelari, le testimonianze de relato ex art. 195, comma 7 e le risultanze delle intercettazioni "irregolari".

Di particolare rilievo, in quanto mirante a superare la disputa giurisprudenziale circa le modalità di valutazione dell'attendibilità della chiamata di correo a fini cautelari, è, altresì, il rinvio operato ai commi 3 e 4 dell'art. 192, in forza del quale il giudice potrà attribuire valore indiziaro ai fini della norma in esame alle dichiarazioni rese da persone imputate nel medesimo reato, in procedimento connesso o collegato soltanto se le stesse siano accompagnate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Sul punto sono intervenute anche le S.U. della Cassazione (sent. 31 ottobre 2006, n. 36267) a dirimere il conflitto che, pur dopo la novella del 2001, si era creato in ordine al grado di conferma che la chiamata in correità o in reità deve ricevere per giustificare

l'adozione di una misura restrittiva, e se cioè essa debba essere confermata da riscontri individualizzanti o se necessiti semplicemente di riscontri esterni che confermino l'attendibilità del chiamante. La Suprema Corte, in armonia con la individuata ratio della novella del 2001, diretta ad attuare una tendenziale anticipazione alla fase delle indagini preliminari delle regole in tema di valutazione ed utilizzazione della prova proprie del giudizio di cognizione, ha affermato il principio per cui “ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza ex art. 273, commi 1 e 1 bis, c.p.p., solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato”.

Infine, il Relatore prenderà in esame la preclusione all'applicazione di misure cautelari personali sancita dalla disposizione contenuta nell'art. 273, comma 2, c.p.p., secondo la quale nessuna misura può essere applicata in presenza di cause di giustificazione, di non punibilità, o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata, e ciò in applicazione del principio per cui *le restrizioni delle libertà individuali possono essere giustificate solo nei confronti di un soggetto responsabile nei cui confronti può essere irrogata una pena.*

4) Dott. Alberto Albiani, Presidente del Tribunale della Libertà di Bologna

L'intervento avrà ad oggetto l'evoluzione storica e lessicale della valutazione indiziaria per l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale e, in particolare, del modo di intendere la gravità indiziaria di cui all'art. 273 c.p.p.

La teoria della prova per indizi è frutto di una elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale che affonda le sue radici già nel diritto romano; infatti, la difficoltà di disporre sempre di prove rappresentative nella ricostruzione della fattispecie criminosa giustifica in ogni ordinamento, considerato nelle varie epoche storiche, il ricorso alla prova critica o indiretta. Infatti, benché la parola *iudicium* nell'accezione moderna del termine si trovi solo in tarde costituzioni imperiali, il medesimo concetto si trova già espresso nelle epoche precedenti con i termini *signum* o *argumentum*, col significato di circostanza idonea a formare il convincimento giudiziale in mancanza di prove storiche.

Nel diritto intermedio si afferma sempre più ciò che si andava delineando già dall'avvento della *cognitio extra ordinem*, ovvero il principio della prova legale e la progressiva erosione del libero ed incontrollato apprezzamento del giudice in ordine al materiale probatorio. Prescrivendosi severamente che il giudice deve decidere *iuxta allegata et probata*, si forma così un sistema di prove legali in cui l'organo giudicante, vincolato alla valutazione che la dottrina e la legge assegnavano tassativamente agli elementi di prova, si limita a compiere un'operazione meramente passiva. Nonostante questo rigido sistema di valutazione probatoria, gli *indicia* in senso tecnico trovano una loro collocazione tra le prove c.d. "semipiene", ovvero tra gli elementi di prova inferiori alle prove rappresentative. Successivamente al termine viene riconosciuto una più esatta valutazione, a cui fa seguito il convincimento che sono

indizi non tutti i fatti certi dai quali poter risalire per induzione al fatto incerto oggetto del thema probandum, bensì solo gli *indicia a iure approbata*, coerentemente ai principi fondamentali della prova legale.

Il Relatore approfondirà, poi, le storture cui è giunto il sistema della prova legale e la sua eliminazione progressiva dopo la Rivoluzione francese.

Sulla scia della codificazione napoleonica, i vari codici di rito ottocenteschi s'ispirano al principio del libero convincimento e quasi ovunque si diffuse l'idea che gli indizi, fossero non meno efficaci della prova rappresentativa.

Anche nel vecchio codice di rito del 1930 si trovava implicitamente affermato il principio del libero convincimento e la differenza tra prove rappresentative e indiziarie si coglieva nell'uso del diverso termine prova o indizio.

Il Relatore concentrerà quindi l'attenzione sui presupposti indiziarie richiesti dal codice del 1930 per l'adozione di una misura cautelare (sufficienti indizi di colpevolezza), in contrapposizione al quadro indiziarie richiesto dal codice vigente.

Da ultimo, si esaminerà il contributo della giurisprudenza, che ha provveduto, da una parte, ad individuare lo spessore indiziarie cautelare, e, dall'altra, a modularne il rapporto con l'art. 192 c.p.p.

Fermo restando che gli indizi di cui all'art. 273 c.p.p. comprendono sia elementi di prova diretta, sia elementi di prova indiretta o deduttiva, e che, dunque, cosa ben diversa dagli indizi di cui all'art. 192 comma n2 c.p.p. (Cfr. tra le tante Cass. Pen., Sez. III, 2 settembre 1993, n. 1364; Sez. I, 22 giugno 1992, Bono e altri, in *Arch.n.proc.pen.*, 1993, p.147), dall'analisi della giurisprudenza in materia emerge in particolare una netta divaricazione sul modo di intendere la gravità indiziarie cautelare.

Mentre una prima corrente giurisprudenziale (V., ad esempio, Sez. I, 20 settembre 1995, Vitiello, in *C.E.D. Cass.*, n. 202510; Sez. I, 4 febbraio 1994, Mostaccio ed altri, *ivi*, n. 197001; Sez. VI, 23 novembre 1993, Morabito, *ivi*, n. 196626; Sez. I, 30 maggio 1991, Birra, *ivi*, n. 187470; Sez. I, 27 maggio 1991, Di Mauro, *ivi*, n. 184997; Sez. I, 23 aprile 1990, Coppolino, *ivi*, n. 184281. V. anche, per ulteriori riferimenti, S. Buzzelli, I gravi indizi di colpevolezza nel sistema delle misure cautelari tra probabilità e certezza, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1995, p. 1156) riteneva che la gravità indiziaria andrebbe intesa come *qualificata probabilità che il fatto storico si sia effettivamente verificato*, e che il fatto medesimo debba, effettivamente e realmente, essere ricondotto al soggetto in questione, una seconda corrente invece la intendeva come *qualificata probabilità di una pronuncia di condanna in sede di giudizio sul merito*.

La delicatezza della questione richiese l'intervento delle S.U. (21 aprile 1995, n. 11, dep. 1 agosto 1995, rv. 202002, **Costantino**) che avallarono l'orientamento favorevole ad una **concezione dinamica o prognostico-dibattimentale**, così affermando che la gravità indiziaria cautelare si sostanzia in una ragionevole prognosi di condanna.

Dopo la novella del 2001, le S.U., in tema di chiamata in correità, con sentenza pronunciata all'udienza in camera di consiglio del 30 maggio 2006 (dep. il 31 ottobre 2006), n. 36267, P.M. in proc. **Spennato**, rv. 234598, si sono spinte ancora oltre, affermando che ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza ex art. 273, commi 1 e 1 bis, c.p.p., solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo

nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.

Queste conclusioni segnano, dunque, una tappa importante nel cammino verso il giusto processo cautelare. Anzitutto, perché sanciscono la definitiva sconfitta di quell'orientamento che afferma, ai fini dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, l'idoneità della chiamata di correo ad integrare da sola e senza necessità di riscontri di qualsiasi genere i gravi indizi di colpevolezza a carico della persona che il chiamante abbia indicato come concorrente nel reato, ma anche perché, avvicinando sempre più la valutazione indiziaria cautelare a quella prevista all'art. 192 c.p.p., si perviene all'affermazione di una verifica articolata della chiamata in correttezza, che ne stigmatizza l'uso disinvolto nell'adozione dei provvedimenti limitativi della libertà personale, ponendo come irrinunciabile la verifica sotto il profilo intrinseco (precisione, coerenza, ragionevolezza, mancanza di un interesse personale contro l'accusato), con la conseguenza che una chiamata intrinsecamente inattendibile non può nemmeno passare al vaglio dei riscontri esterni.

La Relazione terminerà con l'analisi della più recente Giurisprudenza in ordine alla valutazione della gravità indiziaria in materia di misure cautelari personali.

5) Prof. Daniele Negri, Professore Associato in Procedura penale nell'Università degli Studi di Ferrara;

La Relazione conclusiva dell'evento formativo farà il punto sullo "stato dell'arte" alla luce dei contributi forniti dai singoli Relatori sul tema della polisemia dell'indizio.

In siffatta analisi, non si può tuttavia prescindere, da una constatazione che pervade non solo chi scrive: l'evoluzione del sistema normativo ha sensibilmente ridotto il divario tra giudizio di gravità indiziaria e giudizio di responsabilità. Riprendendo le acute osservazioni delle Sezioni Unite (Spennato) “**il giusto processo cautelare** è l'epilogo di un cammino che ha visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valutazione degli elementi conoscitivi, e ricercare una tendenziale omologazione dei corrispondenti parametri-guida”.

Può dirsi, dopo che il novellatore della L. 63/2001 ha formalmente interpolato parametri legali di valutazione, che il moto pendolare della Giurisprudenza, all'oggi, fa emergere una progressiva, e sempre più marcata, penetrazione dei principi fondamentali dettati dal libro III del codice, come rilevanti linee-guida ai provvedimenti da adottare in fase cautelare, e, in particolare, come regola di esclusione di quanto si trova comunque improponibile in sede di cognizione.

Grazie alla nuova direzione intrapresa dalla Giurisprudenza si apre un nuovo canale di permeabilità nel meccanismo procedimentale. Un meccanismo che, si comporta logiche diverse per i suoi vari stadi, ma che esige il massimo rigore in vista di un procedimento probatorio – non unico ma unitario, comunque alieno da inferenze deboli -, in ordine al bene della libertà personale, che è, invero, immanente ad ogni passaggio di interesse della nostra procedura.

Bologna, 14 settembre 2011

il Presidente dell'Associazione Forense Bologna
(Avv. Matteo Murgo)